

13158-22



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

Orlando Villoni - Presidente -
Ercole Aprile - Relatore -
Maria Silvia Giorgi
Riccardo Amoroso
Martino Rosati

Sent. n.sez. *4/4*
UP - 17/03/2022
R.G.N. 42682/21

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della
sentenza impugnata limitatamente al reato del capo A).

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava
parzialmente la pronuncia di primo grado, riquilificando ai sensi dell'art. 393
cod. pen. il fatto contestato al capo D) in base agli artt. 56 e 629 cod. pen., e
confermava nel resto la medesima pronuncia dell'8 novembre 2018 con la quale
il Tribunale di Parma aveva condannato (omissis) in relazione ai reati di cui
all'artt. 572 cod. pen. e 612-bis cod. pen., rispettivamente in danno della moglie

CP

separata (omissis) e del fratello di questa, (omissis) (commessi in (omissis) ; capo A); di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 5.1., cod. pen. (commessi in (omissis) (omissis) ; capi B) e C); e di cui all'art. 393 cod. pen. (commesso in (omissis) ; capo D).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 572, 612-bis e 393 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare i fatti contestati al capo A) – già ritenuti integranti gli estremi dei reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie separata e di atti persecutori ai danni del cognato – in termini di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, benché il movente e la *ratio* delle accertate condotte poste in essere dall'imputato (il quale aveva sempre agito esclusivamente "per fare valere i propri diritti") fossero state descritte nel capo di imputazione D), dai giudici di secondo grado considerate idonee a consentire la riqualificazione ai sensi dell'art. 393 cod. pen. dei fatti originariamente addebitati in termini di tentata estorsione.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte distrettuale rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, di riduzione della pena base e degli aumenti operati per la continuazione, senza considerare che l'imputato aveva tenuto in giudizio un comportamento collaborativo, consentendo l'acquisizione di atti compiuti nella fase delle indagini; che le persone offese avevano revocato la costituzione di parte civile e rimesso le querele; e che il prevenuto, incensurato e lavoratore e non più giovane, aveva agito al solo fine di soddisfare pretese economiche di ripartizione monetaria.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata appare confusa e deficitaria, in quanto non risultano adeguatamente chiariti quali siano gli elementi di prova in base ai quali poter sostenere che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, commesso dall'imputato ai danni della moglie separata e del cognato, abbia concorso con il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno della stessa moglie e con quello di atti persecutori in danno del cognato: tenuto conto, in particolare, che vi è esatta sovrapposibilità di luoghi e periodi di commissione degli illeciti contestati ai capi A) e D) della rubrica; e, soprattutto, che la Corte di appello ha espressamente riconosciuto che il movente determinante le condotte del (omissis) era stato quello di recuperare quanto egli riteneva dovutogli dalla coniuge e dal cognato in conseguenza di una vicenda ereditaria e del credito che l'imputato sosteneva di aver maturato per la realizzazione della casa coniugale ("...tali condotte erano verosimilmente riconducibili all'intento del prevenuto di ottenere quanto era convinto gli spettasse" - pag. 4, sent. impugn.).

In tal senso, non è affatto sufficiente aver indicato, nella sentenza gravata, quella causale delle iniziative del prevenuto, aggiungendo, in maniera lapidaria, come fosse presente "anche l'elemento soggettivo degli altri reati contestati".

Ed infatti, è consolidato l'indirizzo interpretativo secondo il quale la condotta intimidatrice reiteratamente posta in essere in danno di familiari allo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, cioè per fare valere diritti per i quali sarebbe possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria civile, integra gli estremi del solo delitto di cui all'art. 393 cod. pen. laddove non risulti inequivocabilmente dimostrato che l'agente abbia operato anche allo scopo di perseguire sistematicamente le vittime (in questo senso Sez. 6, n. 6068 del 17/12/2014, dep. 2015, A., Rv. 262340).

Analogamente, è pacifica nella giurisprudenza di legittimità la convinzione che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, potrebbe concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, salvo che possa dirsi assorbito in tale secondo reato quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sé reato, rappresentano elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità

autonoma e concorrente per altro illecito (in questo senso Sez. 5, n. 20696 del 29/01/2016, R., Rv. 267148).

Tali precise delimitazioni tra le indicate diverse fattispecie di reato, in relazione ai fatti contestati al capo A), non risultano affatto congruamente tratteggiate nella ricostruzione delle vicende oggetto del processo.

Nell'accoglimento del primo motivo di ricorso resta necessariamente assorbito l'esame del secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio.


3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in relazione al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che nel nuovo giudizio si uniformerà agli indicati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo A) con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 17/03/2022

Il Consigliere estensore
Ercole Aprile



Il Presidente
Orlando Villoni

